

Nel merito.

In virtù delle disposizioni normative suesposte, pertanto, appare evidente come il Ministero dei Trasporti possa impartire agli enti proprietari delle strade le direttive per la corretta applicazione delle norme in materia di Codice della strada. Tali provvedimenti hanno la medesima efficacia e sono vincolanti per gli enti proprietari delle strade, al pari dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'art. 37, comma 3, del medesimo Codice, come atti finali di un iter endoprocedimentale che ha inizio con la presentazione di un ricorso gerarchico da parte di un soggetto interessato.

Cosa peraltro implicitamente confermata dall'art. 45, c. 1, del Codice della Strada.

Tra l'altro il potere di indirizzo riconosciuto al Ministero ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada non si esaurisce con la prerogativa di fornire interpretazioni per la corretta applicazione in materia di circolazione stradale, ma è ampliato dalla facoltà concessa al medesimo Ministero di esercitare il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari delle strade, fino a sostituirsi a questi ultimi in caso di inottemperanza alle disposizioni dettate, in caso di grave pericolo per la sicurezza.

La sola differenza sostanziale tra le due procedure contemplate consiste nei soggetti che possono proporre, e nell'ambito oggettivo temporale che caratterizza una delle due.

Difatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 sopra citato, e dall'art. 74 del connesso Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, " *il ricorso contro i provvedimenti relativi alla segnaletica è proposto entro 60 giorni da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto* ", quindi appare chiaro come ai fini della possibile ricezione e ammissibilità del ricorso in questione, la norma richiamata richieda una potenziale violazione di un interesse legittimo da parte di un soggetto, e che tale procedura tutelare sia esperita entro 60 giorni.

In proposito questo Ufficio ha sempre inteso che il termine dei 60 giorni decorra dal momento in cui il soggetto interessato è posto nelle condizioni di poter conoscere del provvedimento o dell'ordinanza, attraverso l'esposizione della segnaletica che rende operativo il provvedimento o l'ordinanza, dispiegando i suoi effetti.

L'eventuale provvedimento di accoglimento del ricorso una volta notificato all'Ente proprietario della strada, vincola quest'ultimo ad attenersi alle disposizioni imperative impartite nel medesimo provvedimento, e diventa titolo per il ricorrente per poter agire – ove ricorrano le condizioni – civilmente e penalmente nei confronti dell'Ente inadempiente.

Diversamente, nella procedura contemplata all'art. 5 già citato, il Ministero interviene – qualora sia accertata l'inosservanza da parte dell'ente proprietario della strada delle disposizioni del Codice della strada e del suo Regolamento – a seguito di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'art. 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro.

In conclusione, si ribadisce che i provvedimenti emanati dal Ministero ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada sono a tutti gli effetti vincolanti nei confronti degli Enti proprietari delle strade, i quali hanno l'obbligo di revocare, modificare ovvero integrare le Ordinanze istitutive di segnaletica stradale, secondo le disposizioni dettate da questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)